

PARERI DEL COMITATO CONSULTIVO

A.G.S. – Parere dell’11 novembre 2008 n. 130954.

Tributi speciali catastali. Soggettività passive degli enti locali (consultivo 2905/08, avvocato A.L. Caputi Iambrenghi).

«(...) codesta Agenzia chiede di conoscere se, anche ai tributi speciali catastali di recente introduzione e relativi ai seguenti servizi:

presentazione in catasto dei tipi mappali (art. 8 L. n. 679/1969);

dichiarazione di nuova costruzione (art. 28 R.D.L. n. 652/1939);

dichiarazione di variazione (art. 20 R.D.L. n. 652/1939),

si possa estendere la esenzione già prevista in favore delle Regioni, Province, Comuni ed Enti di beneficenza dall’articolo unico della Legge n. 228 del 15 maggio 1954.

Riferisce codesta Agenzia che, sulla base di una prassi pluridecennale, la esenzione contenuta nell’articolo unico della legge citata, è stata applicata a tutti i servizi esistenti alla data di entrata in vigore della legge n. 228/1954 e, più precisamente, ai diritti ed ai compensi di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575 e successive disposizioni di proroga. Per gli adempimenti sopra indicati non era previsto alcun pagamento diritti o compensi.

Le perplessità attengono, quindi, alla estensione della esenzione a fattispecie che, si ripete, sono state introdotte da successive disposizioni legislative.

Sul quesito formulato, questa Avvocatura Generale osserva.

1.- I tributi speciali catastali acquistano siffatta denominazione con l’entrata in vigore del D.L. 31 luglio 1954 n. 533, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 settembre 1954, n. 869.

Prima dell’entrata in vigore del citato Decreto, detti tributi rientravano nella generale categoria dei diritti, proventi e compensi posti a carico dei cittadini per l’erogazione, da parte delle Amministrazioni dello Stato o di altri Enti Pubblici, di servizi di varia natura.

In particolare, con riguardo alla materia catastale, la normativa di riferimento era contenuta nella legge 17 luglio 1951, n. 575 e successive disposizioni di proroga.

Orbene, l’art. 1, comma 1, del D.L. n. 533/1954 testualmente recita: *“Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni*

dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle allegare tabelle”.

Il successivo art. 2 recita ancora: “*Tutti i diritti proventi e compensi che in base all’articolo precedente sono mantenuti in vigore, assumono la denominazione di tributi speciali e sono versati entro 30 giorni dalla loro riscossione in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio delle Entrate con la denominazione “tributi speciali, diritti e compensi”.*”

Per quanto di rilievo in questa sede, con riferimento ai tributi speciali catastali, le norme citate attuano un intervento che è al tempo stesso di mantenimento in vigore e di recepimento normativo, sicché può sostenersi che vi sia continuità se non addirittura identità tra “... i diritti e compensi di cui alla legge 17 luglio 1951 n. 575 e successive disposizioni di proroga” (secondo la formulazione dell’art. unico della Legge esonerativa 228/1954) ed i tributi speciali istituiti dal D.L. n. 533/1954.

In altri termini, nella categoria dei tributi speciali il legislatore del 1954 innesta la pregressa normativa di cui alla legge 575/1951, che, pertanto, rimane in vigore, con la relativa esenzione, in quanto i servizi catastali ed i connessi diritti, (di cui alla ridetta Legge n. 575/1951), risultano ora specificamente elencati nella tabella A allegata al D.L. n. 533/1954.

2.- Il problema dell’estensione della esenzione ai servizi di nuova istituzione, non può che essere risolto nell’ambito di tale quadro normativo di riferimento.

L’introduzione di nuovi servizi è avvenuta con l’art. 1, comma 13 della D.L. n. 323/1996 che così recita: “*Il titolo III della tabella A allegata al Decreto P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, è sostituito dalla tabella B allegata al presente decreto*”.

Il tenore e la *ratio* della disposizione non sembrano ostativi ad una estensione della esenzione di cui alla ridetta Legge 228/1954, la quale risulta infatti compatibile con una lettura delle nuove norme tanto di natura esegetica, quanto logico-sistemica.

Per un verso, infatti, il D.L. n. 323/1996 si è limitato ad implementare il titolo III della Tabella A allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 648, che, a sua volta, ha sostituito la tabella A allegata al D.L. 533/1954.

Si registra, pertanto, ancora una volta, una indiscutibile continuità normativa, ponendosi il citato D.L. 323/1996, a valle dell’originario intervento istitutivo dei tributi speciali.

Ne discende che, se la normativa di cui Legge 575/1951 e la relativa esenzione sono state innestate nel D.L. n. 533/1954, non si vede la ragione per escludere dall’esenzione i servizi catastali di più recente istituzione, ma di identica natura giuridica, in quanto costituiscono, si ripete, mere implementazioni della originaria tabella A allegata al più volte citato D.L. 533/1954.

Le considerazioni che precedono consentono di prescindere dalla precedente consultazione resa da questa Avvocatura Generale, avente n. 11185/03 e citata da codesta Agenzia nella nota a riscontro, anche in considerazione del diverso contesto emergenziale (eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 e relativi territori interessati) che la stessa presupponeva (...).»